



INGRESSO E SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI

Scheda a cura di Luigi Mughini e Paolo Bonetti, aggiornata al 12 gennaio 2010

Sommario:

1. **Aspetti generali: norme sugli stranieri, Patti lateranensi con la Chiesa cattolica e intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica**
2. **Requisiti per l'ingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi religiosi**
3. **Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'accordo di integrazione**
4. **Il trattamento del titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi (lavoro e ricongiungimento familiare)**
5. **Il rilascio ai titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la qualifica di ministro di culto**
6. **L'ingresso e soggiorno per motivi religiosi degli studenti delle università pontificie (studi religiosi)**
7. **Modelli allegati (dichiarazione di presa in carico e altre dichiarazioni)**

1. **Aspetti generali: norme sugli stranieri, Patti lateranensi con la Chiesa cattolica e intese tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica**

I permessi di soggiorno per motivi religiosi o per l'esercizio delle funzioni di ministro di culto sono soltanto menzionati negli [artt. 5, comma 2, e 28, comma 1, e 29, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con il d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286](#) (di seguito definito come "T.U."), senza che a livello legislativo e regolamentare si preveda una disciplina dei relativi presupposti e condizioni.

Si può comunque ritenere che essi debbano essere rilasciati per breve o lungo soggiorno agli stranieri che siano ministri di culto o religiosi che siano entrati in Italia muniti del visto di ingresso per motivi religiosi se sono verificati i requisiti e le condizioni per il rilascio previsti dal [Decreto del Ministro degli affari esteri 12 luglio 2000](#), a condizione che si tratti di soggiorni per motivi religiosi di durata superiore a 30 giorni (cfr. [art. 10, comma 1 del regolamento di attuazione dello stesso T.U. emanato con d.p.r. n. 394/1999](#)).

Occorre inoltre ricordare che tutta la disciplina vigente per gli ingressi e soggiorni per motivi religiosi deriva non soltanto dalle norme sugli stranieri, ma anche dal tipo di rapporto esistente tra la Repubblica italiana e le diverse confessioni religiose.

Infatti a livello costituzionale è garantito ad ogni persona, sia essa cittadina o straniera, la libertà di

culto, in privato e in pubblico (con la sola esclusione dei riti contrari al buon costume), la libertà di professione religiosa e la libertà di propaganda religiosa ([art. 19 Cost.](#)), si vieta di sottoporre a speciali gravami fiscali gli enti ecclesiastici o con finalità religiose ([art. 20 Cost.](#)), mentre ogni confessione religiosa è egualmente libera di fronte alla legge ([art. 8, comma 1 Cost.](#)) ed è libera di darsi un proprio ordinamento interno, purchè secondo regole che non contrastino con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano ([art. 8, comma 2 Cost.](#)).

Oltre questi aspetti generali e comuni a tutte le confessioni religiose il resto dei rapporti tra la Repubblica italiana e le confessioni religiose è regolato in modo diversificato dalla Costituzione, anche per tenere conto della diversità oggettiva che caratterizza gli elementi fondamentali e i precetti individuali e collettivi propri di ogni confessione religiosa e la diversa struttura nazionale ed internazionale della sua organizzazione interna:

a) in base all'[art. 7 Cost.](#) i rapporti con la Chiesa cattolica sono regolata dai Patti lateranensi firmati nel 1929, tra cui il Concordato tra l'Italia e la Santa sede modificato consensualmente con l'accordo del 18 febbraio 1984 approvato con [legge 25 marzo 1985, n. 121](#);

b) in base all'[art. 8, comma 3 Cost.](#), i rapporti con le confessioni religiose diverse da quella cattolica sono regolati da apposite intese stipulate dai loro rappresentanti con il Governo ed approvate con legge ([art. 8, comma 3 Cost.](#)). Ad oggi però sono in vigore soltanto le intese con alcune confessioni religiose: quella con la Tavola valdese ([legge 11 agosto 1984, n. 449](#)), quella con le Assemblee di Dio in Italia ([legge 22 novembre 1988, n. 517](#)), quella con l'unione delle comunità ebraiche italiane ([legge 8 marzo 1989, n. 101](#)), quella con l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno ([legge 22 novembre 1988, n. 516](#)), quella con la chiesa evangelica luterana in Italia (CELI) ([legge 29 novembre 1995, n. 520](#)), quella con l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI) ([legge 12 aprile 1995, n. 116](#)).

Tutte queste norme prevedono la piena libertà di culto e di propaganda religiosa (inclusa la libertà di ingresso in Roma e nella Città del Vaticano per i religiosi e i ministri di culto cattolici di tutto il mondo) e riconoscono l'autonoma nomina dei ministri di culto da parte degli organi interni ad ogni confessione religiosa, che, al più, devono comunicarle alle autorità (soprattutto al Ministero dell'Interno).

Inoltre occorre ricordare che i cittadini extracomunitari cattolici che vogliono accedere o soggiornare nel territorio italiano per motivi religiosi possono essere diretti a qualsiasi luogo italiano per svolgervi un pellegrinaggio o un incarico religioso oppure possono essere diretti a qualche ente della Santa sede – quale suprema istituzione del governo centrale di tutta la Chiesa cattolica – la quale si trova nello Stato della Città del Vaticano, che sta all'interno della città di Roma.

Quest'ultima ipotesi è ovviamente peculiare della sola organizzazione interna della Chiesa cattolica e può influire sulla condizione giuridica di soli stranieri cattolici, perchè per rispettare la libertà religiosa e la libertà di organizzazione interna della Chiesa cattolica i cattolici non italiani devono avere la possibilità di accedere nel modo più libero possibile alla Santa sede e al territorio dello Stato della Città del Vaticano che è incluso nella città di Roma.

Perciò il [trattato tra l'Italia e la Santa sede firmato il 11 febbraio 1929, eseguito con legge 27 maggio 1929, n. 810](#), prevede specifiche garanzie:

- 1) ai cardinali (e ai vescovi chiamati a partecipare ai Concili presieduti dal Sommo pontefice o dai suoi legati) è garantita piena libertà di accesso e transito, senza alcuna limitazione alla loro libertà personale, alla libertà di circolazione e di ingresso ed uscita dal territorio italiano ([art. 21 del trattato fra la Santa sede e l'Italia](#)); nel rispetto di tale norma fondamentale l'[art. 8 T.U.](#) prevede che ai cittadini extracomunitari membri del sacro collegio cardinalizio – così come per gli appartenenti al corpo diplomatico e consolare - non si applicano tutte le norme del capo del T.U. che prevede le condizioni per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio italiano (inclusi visti di ingresso e titoli di soggiorno);
- 2) piena libertà di accesso al territorio italiano e di transito verso la Santa sede ai vescovi cattolici di

tutto il mondo ([art. 12 del trattato fra la Santa sede e l'Italia](#)); si deve perciò ritenere che per i vescovi cittadini di Stati extracomunitari l'eventuale rilascio dei visti di ingresso debba avvenire in modo automatico, senza l'osservanza di alcuna ulteriore condizione prevista dalla legge italiana, così come non debba essere loro richiesto alcunché di aggiuntivo al momento del loro ingresso sul territorio italiano dopo l'esibizione della documentazione che attesta l'identità (documenti di viaggio) e la nomina vescovile;

3) sono equiparati ai cittadini italiani i cittadini vaticani – che sono tali non per origine o discendenza, ma soltanto in ragione del ruolo da loro svolto nell'ambito della Santa sede o dell'incarico alle sue dipendenze o della stabile residenza nello Stato della Città del Vaticano e finché tale ruolo o incarico perdurano o in ragione della libera concessione del Sovrano Pontefice (circa metà dei quali sono doppi cittadini italiani e vaticani) - ([art. 9 del trattato fra la Santa sede e l'Italia](#)) e gli stranieri investiti di ufficio ecclesiastico in Roma ([art. 10, ultimo comma, del trattato fra la Santa sede e l'Italia](#))

Sono state concluse, ma finora non approvate con legge, le intese con la Congregazione dei testimoni di Geova, quella con l'Unione dei buddisti italiani, quella con gli induisti, quella con il patriarcato cristiano ortodosso.

Le trattative per la conclusione dell'intesa con la confessione islamica non sono mai neppure iniziate anche per l'inesistenza di una rappresentanza unitaria dei musulmani italiani.

A tutte le confessioni religiose prive di un'intesa in vigore con lo Stato si continua ad applicare la normativa adottata in epoca fascista che prevede tra l'altro che la nomina dei ministri di culto di tali confessioni religiose debba essere approvata con decreto del Ministro dell'Interno, che deve tenere anche un registro dei ministri di culto (cfr. art. 3 [legge 24 giugno 1929, n. 1159](#) e il suo regolamento di attuazione approvato con [r.d. 28 febbraio 1930, n. 289](#)).

Di per sé l'art. 3 della legge n. 1159/1929 prevede che l'approvazione della nomina a ministro di culto da parte dell'autorità statale ha la finalità di conferire rilevanza giuridica agli atti posti in essere, mentre in nessuna parte del testo di legge (né del regolamento attuativo di cui al R.D. 289/1930) si intravede una disposizione che individui le condizioni alla stregua delle quali l'autorità statale deve operare la propria valutazione discrezionale in ordine alla richiesta "approvazione" della nomina. Perciò in assenza di una espressa menzione dei requisiti soggettivi cui l'approvazione sarebbe subordinata, la giurisprudenza ritiene che si tratti di un atto vincolato, soggetto ad una verifica di mera regolarità formale (effettiva provenienza dell'atto di nomina dalla confessione religiosa richiamata nella domanda), in conformità col principio di pari libertà di tutte le religioni davanti alla legge (art. 8 Cost.) e di libertà di scelta del culto religioso (art. 19 Cost.), valori che risulterebbero probabilmente compromessi ove il controllo dell'autorità statale si svolgesse al di fuori dell'ambito riguardante la celebrazione del rito religioso (che non deve essere, per norma costituzionale, contrario al buon costume), ma investisse aspetti della sfera soggettiva dei seguaci, anche se al limitato scopo di dare ingresso nell'ordinamento civile agli atti da questi posti in essere. Simile sbarramento, infatti, non sussiste con riguardo ai soggetti officianti nel rito cattolico. (così [TAR Sicilia, sentenza 28 settembre 2007, n. 1505](#))

Occorre peraltro ricordare che la nomina del ministro di culto all'interno della confessione religiosa è atto libero in virtù della libertà di organizzazione interna di ogni confessione religiosa ai sensi dell'art. 8 Cost. il che gli consente atti di culto e di assistenza religiosa (così [Corte cost. sent. n. 59/1958](#)), mentre l'approvazione della nomina da parte del Ministero dell'Interno, sentito il Prefetto, non dà rilevanza giuridica alla nomina, ma consente allo stesso ministro di culto di compiere atti aventi una rilevanza per la legge dello Stato (p. es. celebrazione del matrimonio, accesso a carceri ed ospedali ecc.) e di fruire delle prerogative specifiche previste dalla legge. Infatti i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura d'anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), non possono essere giudici popolari nelle Corti d'Assise (art. 12 L. n. 287/1951), giudici di pace (art. 8 L. n. 374/1991), giudici onorari aggregati (art. 8 L. n. 276/1997), né possono assumere l'ufficio

di notaio (art. 2 L. n. 89/1913) e quello di esattore delle imposte (art. 17 T.U. 1401/1922); si tratta peraltro di incarichi ed ipotesi che di per sé sono già oggi preclusi dalla legge agli stranieri extracomunitari.

Perciò in base alla citata legislazione la prassi amministrativa attuale considera impossibile l'approvazione ministeriale della nomina di ministro di culto di una confessione religiosa priva di Intesa allorché costui sia straniero o apolide.

2. Requisiti per l'ingresso per motivi religiosi e visto di ingresso per motivi religiosi

Il [Decreto Ministro affari esteri 12 luglio 2000](#) prevede che il visto di ingresso per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiose, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto di ingresso per motivi religiosi previsti dallo stesso decreto sono i seguenti:

- a) l'effettiva condizione di "religioso";
- b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia.
- c) nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi, l'interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva di cui all'art. 4, comma 3, T.U. Pertanto in base agli [artt. 3 e 6 della direttiva Min. interno 1 marzo 2000](#) si richiede la dimostrazione di mezzi di sostentamento di entità identica a quella prevista per il rilascio dei visti di ingresso per turismo.

Più precisamente occorre distinguere

A) Visto di ingresso per motivi religiosi di durata inferiore a 90 giorni: è un visto Schengen uniforme (V.S.U.) o un visto nazionale (V.N.) ed è rilasciato, per un soggiorno di breve o di lunga durata, ai *ministri di culti* stranieri - che abbiano già ricevuto *ordinazione sacerdotale* o condizione equivalente - appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco predisposto dal Ministero dell'Interno, per l'espletamento della loro attività religiosa o pastorale

B) Visto di ingresso per motivi religiosi di durata superiore a 90 giorni: è un visto nazionale (V.N.) allo straniero che esibisca

- 1) documentazione comprovante l'effettiva condizione di *religioso*;
- 2) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno;
- 3) titolo di viaggio;
- 4) mezzi di sostentamento o, qualora le spese di soggiorno siano a carico di un Ente religioso, un' idonea dichiarazione dell'Ente stesso;
- 5) invito e/o dichiarazione dell'Ente religioso, vistata, se si tratta di cattolico, dalla Segreteria di Stato della Santa Sede o dalla Nunziatura apostolica presente nel Paese di provenienza dello straniero.

3. Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi. L'accordo di integrazione

Soltanto allo straniero titolare di un visto di ingresso per motivi religiosi che sia stato richiesto e ottenuto al fine dell'esercizio in Italia dell'attività religiosa o pastorale può essere rilasciato uno specifico permesso di soggiorno.

Infatti i visti di ingresso per motivi religiosi che siano stati rilasciati soltanto per la partecipazione ad una manifestazione religiosa che si svolga in Italia possono dar luogo al rilascio di uno specifico permesso di soggiorno soltanto nei casi in cui tale manifestazione duri più di 8 giorni lavorativi dalla data di ingresso dello straniero (termine entro il quale ai sensi dell'art. 5 T.U. egli deve richiedere il permesso di soggiorno) o, più esattamente più di 30. Infatti anche lo straniero titolare di un visto di ingresso per motivi religiosi ottiene un corrispondente permesso di soggiorno soltanto se dal visto risulti un soggiorno di durata superiore ai 30 giorni, poiché in base all'[art. 10, comma 1 del regolamento di attuazione del T.U. approvato con d.p.r. n. 394/1999](#), se nel passaporto dello straniero, dal quale risulti la data di ingresso in Italia e dal visto di ingresso, ove prescritto, risulti che lo straniero intende soggiornare in Italia per un periodo non superiore a 30 giorni, egli non riceve un permesso di soggiorno, ma la scheda rilasciata per ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno sostituisce a tutti gli effetti il permesso di soggiorno.

In realtà poiché gli ingressi per motivi religiosi temporanei (p. es. pellegrinaggio o partecipazione a manifestazione religiosa) sono spesso qualificati come visti di ingresso per motivi di turismo in tale caso lo straniero che ne è titolare ha soltanto l'obbligo di presentare la sua dichiarazione di presenza all'ufficio di polizia di frontiera o alla questura del luogo in cui si trova, esibendo anche il proprio passaporto e il visto ([Legge 28 maggio 2007, n. 68](#)).

La domanda di rilascio del permesso di soggiorno è presentata presso gli uffici postali abilitati ([circolare Ministero dell'Interno, Dipartimento della pubblica sicurezza direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere, prot. n. 400/c/2006/401948/p/14.201 del 7 Dicembre 2006](#)), su moduli appositi (Moduli [1](#) e [2](#)): infatti il rilascio, e il rinnovo, del permesso di soggiorno per motivi religiosi avviene mediante l'invio, a mezzo posta, della relativa istanza compilata e sottoscritta dall'interessato, alla quale deve essere allegata:

- 1) la fotocopia di tutto il passaporto o di altro documento equipollente;
- 2) Dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia, attestante la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e alloggio, vistato dalla Curia vescovile o da equivalente Autorità religiosa presente in Italia;
- 3) Fotocopia della polizza assicurativa stipulata con un istituto italiano o straniero valida nel territorio nazionale per tutto il periodo di validità del permesso di soggiorno richiesto, contro il rischio di malattia e infortuni o dell'iscrizione volontaria al servizio sanitario nazionale; tali obblighi sono previsti dall'[art. 34, comma 3 T.U.](#) e la documentazione concernente l'adempimento dell'obbligo mediante esibizione della polizza o dell'iscrizione deve essere esibita al momento del ritiro del permesso di soggiorno ([art. 11, comma 3 regolamento di attuazione del T.U., approvato con d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394](#)).

A ciò occorrerà aggiungere la ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo previsto dall'art. 1 della legge n. 94/2009 per il rilascio del permesso di soggiorno (da 80 a 200 Euro secondo l'importo che sarà stabilito con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno).

Anche per il permesso di soggiorno per motivi religiosi varrà quanto stabilito [dall'art. 1, comma 25, della L. 15 luglio 2009, n. 94](#), in materia di Accordo di integrazione. In tal senso è prevista la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a

sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'Accordo di integrazione rappresenterà condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno. La perdita integrale dei crediti determinerà la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

Qualora lo straniero che chieda il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi trascorra il soggiorno presso convivenza civili o religiose, presso ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può essere presentata in Questura dall'esercente della struttura ricettiva o da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro e alla consegna all'interessato della ricevuta e del permesso di soggiorno ([art. 10, comma 4 regolamento di attuazione del T.U., approvato con d.p.r. 31 agosto 1999, n. 394](#)).

Nella prassi amministrativa (soprattutto quella praticata dalla Questura di Roma e dall'Ispettorato di P.S. presso lo Stato della Città del Vaticano) il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi religiosi avviene esibendo i seguenti documenti:

- 1) gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;
- 2) 3 fotografie formato tessera con sfondo bianco;
- 3) ricevuta postale in originale e in copia;
- 4) passaporto in originale e con almeno sei mesi di validità, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza, e il visto di ingresso;
- 5) [dichiarazione di presa in carico](#) da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorità Vaticane (si veda l'allegato 1) .

Secondo la medesima prassi al momento del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi religiosi occorre produrre alla Questura i seguenti documenti:

- 4) gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;
- 5) 2 fotografie formato tessera con sfondo bianco;
- 6) ricevuta postale in originale e in copia;
- 7) passaporto in originale e con almeno sei mesi di validità, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza;
- 8) [dichiarazione di presa in carico](#) da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorità Vaticane;
- 9) il precedente permesso di soggiorno.

4. Il trattamento del titolare del permesso di soggiorno per motivi religiosi (lavoro e ricongiungimento familiare)

Il permesso di soggiorno per motivi religiosi consente al titolare di svolgere l'attività lavorativa strettamente collegata al proprio ministero religioso, quale ad esempio l'attività dei religiosi cattolici nell'ambito della propria parrocchia, escludendo, tuttavia, l'esercizio di altre attività lavorative.

Deve però essere segnalata la recente sentenza del [TAR Lazio, Sez. II, 6 febbraio 2009, n. 1206](#), che ha stabilito la possibilità di conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Ad avviso del giudice amministrativo l'[art. 14 del D.P.R. n. 394/1999](#) e successive modifiche, pur elencando i permessi di soggiorno per i quali è consentita la conversione, non può tuttavia interpretarsi nel senso che solo le menzionate tipologie di soggiorno possano essere oggetto di conversione.

Ciò nella considerazione che tale norma non contiene alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle menzionate.

La circostanza trova conferma nella considerazione che, allorché il predetto D.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo,

lo ha espressamente previsto, come nell'ipotesi dei permessi di soggiorno richiamati [all'art. 40 dello stesso regolamento](#), tra i quali non è ricompreso quello per motivi religiosi.

Ne consegue che, sempre ad avviso del giudice amministrativo, in assenza di una espressa esclusione, la disposizione in esame, non può che essere interpretata alla luce della generale previsione di cui [all'art. 5, comma 5, T.U.](#), secondo il quale il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati "sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio". In definitiva, tale disposizione, consentendo il rilascio del rinnovo del permesso di soggiorno anche per motivi diversi da quelli che avevano sorretto l'originario permesso di soggiorno, senza porre al riguardo alcuna limitazione in ordine ai motivi del suo rilascio, costituirebbe ulteriore dimostrazione dell'assenza di preclusioni alla conversione dei permessi di soggiorno diversi da quelli richiamati nell'[art. 14 del D.P.R. n. 394/1999](#), salvo, ovviamente, quelli per i quali tale preclusione sia espressamente prevista.

[L'art. 28, comma 1, T.U.](#), prevede espressamente che gli stranieri titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi hanno il diritto a mantenere o riacquistare l'unità familiare alle condizioni previste dal Testo Unico (v. scheda ricongiungimento familiare) e dunque possono presentare domanda di ricongiungimento familiare nei confronti di familiari all'estero e possono ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari per i propri familiari.

Secondo lo stesso [telex 24 maggio 2005 del Ministero dell'Interno](#) i titolari di p.s. per motivi religiosi possono anche ottenere il p.s. CE per soggiornanti di lungo periodo.

5. Il rilascio ai titolari del permesso di soggiorno per motivi religiosi del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e la qualifica di ministro di culto

Con il [telex del 24 maggio 2005](#), il Ministero dell'Interno ha precisato che è possibile la conversione del permesso di soggiorno per motivi di studio in permesso di soggiorno per motivi religiosi.

In tal senso, tenuto conto di quanto stabilito dall'[art. 14 del D.P.R. 394/1999](#), modificato dall'art. 13 del D.P.R. n. 334/2004, relativamente alla conversione dei permessi di soggiorno da studio in lavoro, il Ministero dell'Interno ritiene che, nonostante non sia espressamente previsto dalla norma, per analogia si possa convertire il permesso di soggiorno per studio in permesso di soggiorno per motivi religiosi, per quegli studenti che, al termine degli studi religiosi, prendano i voti e siano chiamati a svolgere la loro attività religiosa in Italia.

Tale interpretazione è applicabile anche agli studenti stranieri frequentatori delle università religiose i cui titoli di studio siano stati riconosciuti dallo stato italiano.

Con la stessa Circolare il Ministero dell'Interno ha precisato anche che è possibile il rilascio della carta di soggiorno, ora permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, in favore dello straniero titolare di un permesso di soggiorno per motivi religiosi, purché il richiedente sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 T.U., in materia di reddito, alloggio, assenza di precedenti di polizia e della regolare presenza in Italia.

Tra coloro che possono fruire di tale beneficio sono da ricomprendere anche i sacerdoti della chiesa cattolica, le cui remunerazioni sono considerate "redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente" (testo unico delle leggi sulle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986).

Deve però essere evidenziato che il reddito richiesto per il rilascio permesso CE per soggiornanti di lungo periodo deve essere un reddito percepito o dichiarato in Italia, pertanto non potrà essere rilasciato tale titolo agli stranieri, religiosi o laici, che svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del vaticano ai quali, tuttavia, potrà comunque essere concesso un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

6. L'ingresso e soggiorno per motivi religiosi degli studenti delle università pontificie (studi religiosi)

Nelle Università Pontificie (24 strutture) circa la metà dei 20.000 iscritti è costituito da sacerdoti, religiose/i e laiche/laici stranieri.

Presso la Gregoriana, ad esempio, gli italiani sono solo 747 su più di 3.000 iscritti.

Per gli studenti laici sono disponibili le disaggregazioni curate dall'UCSEI: mentre il dato nazionale vede al primo posto l'Europa non comunitaria, nel caso delle Università Pontificie i più numerosi sono gli studenti africani. Questo dato si ritrova anche tra gli studenti universitari ospitati presso il Centro Giovanni XXIII nel 2004-2005, un centro dedicato agli studenti esteri: gli africani sono il 62% del totale, seguiti dagli studenti dell'Europa dell'Est. Influenza la composizione nazionale la provenienza universitaria degli studenti: università pontificie (73%), università statali (24%), università private (3%).

Si pone dunque la problematica dei cittadini extracomunitari che entrino in Italia per frequentare i corsi di Università pontificie (che sono legalmente riconosciuti e liberi in base al citato Accordo tra l'Italia e la Santa sede).

Il problema si complica allorché – come di frequente accade - costoro siano anche religiosi o ministri di culto ovvero stiano studiando all'interno di un processo di formazione al sacerdozio o alla vita religiosa.

Nel rispetto della libertà religiosa e delle attività religiose e di culto la disciplina dell'immigrazione di costoro appare un misto di norme sull'ingresso per motivi religiosi e per motivi di studio (talvolta si verifica caso per caso se lo straniero svolga in prevalenza l'attività di studio o l'attività religiosa o di culto) ed è comunque assai influenzata dalla prassi amministrativa.

Nella prassi amministrativa per il primo rilascio del permesso di soggiorno per studi (religiosi) si richiede

- gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;
- n. 3 fotografie formato tessera con sfondo bianco;
- ricevuta postale in originale e in copia;
- passaporto in originale e con almeno sei mesi di validità, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza, e il visto di ingresso;
- la [dichiarazione di presa in carico](#) da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorità Vaticane;
- l'iscrizione all'anno accademico corrente e copia della lettera di invito da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, vidimata dall'Ambasciata Italiana (in caso di mancanza occorre produrre una [dichiarazione](#) sostitutiva).

Nella prassi amministrativa per il rinnovo del permesso di soggiorno per studi (religiosi) si richiede

1. gli originali di tutti i documenti che sono stati spediti nel kit e una copia degli stessi;
2. 2 fotografie formato tessera con sfondo bianco;
3. ricevuta postale in originale e in copia;
4. passaporto in originale e con almeno sei mesi di validità, con le fotocopie delle pagine riportanti i dati anagrafici, le date di rilascio e di scadenza;
5. dichiarazione di presa in carico da parte dell'istituto o congregazione religiosa di appartenenza, munita di relativo nulla osta rilasciato dalle Autorità Vaticane;

6. iscrizione all'anno accademico corrente e attestazione degli esami sostenuti durante l'anno accademico trascorso;
7. il precedente permesso di soggiorno.

7. Modelli allegati (dichiarazione di presa in carico e altre dichiarazioni)

DICHIARAZIONE DI PRESA IN CARICO

Copiare sulla carta intestata/ufficiale dell'Istituto Religioso, Casa o Parrocchia

ALLA QUESTURA

Ufficio immigrazione

A T T E S T A Z I O N E

Il/La sottoscritto/a _____,

nella mia qualità

di Responsabile del _____ (*nome dell'Istituto Religioso, Casa o Parrocchia*);

D I C H I A R A

che (*nome e cognome del religioso/a come scritto su passaporto*), di nazionalità

_____, nato/a _____ il _____,

risiede presso l'Istituto (*indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera*) al seguente indirizzo

_____, sin dal suo arrivo in Italia

(*indicare la data di ingresso alla frontiera italiana*);

1. in qualità di: SUORA PROFESSA/SACERDOTE/ DIOCESANO, che svolge l'attività religiosa in comunità (*N.B. Tale dicitura per coloro che hanno il visto rilasciato dall'Amb. Italiana per MOTIVI RELIGIOSI*)

OPPURE

2. in qualità di: STUDENTE DELL' UNIVERSITA' PONTIFICIA _____ (N.B.
E' obbligatorio il certificato di iscrizione a.a. corrente, per coloro che hanno ottenuto un visto dall'Ambasciata. Italiana per "STUDIO/ UNIVERSITA" oppure "STUDIO") ;

OPPURE

3. in qualità di: ASPIRANTE ALLA VITA RELIGIOSA / NOVIZIO/A oppure POSTULANTE
in formazione religiosa all'interno dell'Ist. Religioso, Casa oppure Parrocchia (N.B. *per coloro che hanno ottenuto un visto dall'Ambasciata Italiana per "STUDIO") ;*

lo stesso Istituto (Congregazione, Collegio...) si impegna provvedere per tutte le spese, quali: il sostentamento, l'alloggio, i viaggi, l'assistenza ospedaliera e le cure mediche per tutto il periodo della permanenza in Italia;

il sottoscritto, inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale abbandono dell'Istituto Religioso, il cambiamento di residenza con l'indicazione della località ove è diretto, nonché la partenza definitiva dello straniero dall'Italia.

In fede.

IL /LA RESPONSABILE

**NULLA OSTA da parte del dicastero Vaticano competente:
Religiosi/Clero/Vicariato/Propaganda**

Dichiarazione PER RILASCIO DEL P.S.

COPIARE SULLA CARTA INTESATA DELL'ISTITUTO RELIGIOSO,

CASA O PARROCCHIA
ALLA QUESTURA DI

-Ufficio Immigrazione-

ATTESTAZIONE

Il/La sottoscritto/a (*nome e cognome*), nella mia qualità di Responsabile del (*nome dell'Istituto Religioso, Casa o Parrocchia*)

dichiara

che (*nome e cognome del religioso/a*) di nazionalità _____

nato/a a il :

- risiede presso l'Istituto (*indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera*) al seguente indirizzo, sin dal suo arrivo in Italia, avvenuta il (*indicare la data di ingresso alla frontiera italiana*);
- in qualità di: STUDENTE DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA

oppure:

- in qualità di: STUDENTE IN FORMAZIONE RELIGIOSA ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO

oppure:

- in qualità di: SUORA PROFESSA/SACERDOTE, che svolge attività religiosa in comunità.

L'interessato/a ha prodotto istanza, indirizzata a codesta Questura, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno elettronico in data .

Dovendosi recare urgentemente in (*indicare la nazione*), dal al (*indicare il periodo temporale*), per il seguente motivo (*indicare motivazioni valide e improcrastinabili*), chiede gentilmente, nelle more della procedura elettronica, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo, che consenta all'interessato di poter convenientemente lasciare il territorio nazionale e farvi successivo rientro.

Ringraziando per il gentile accoglimento della presente domanda, porge distinti saluti.

IL/LA RESPONSABILE

Data

Dichiarazione di rinnovo del permesso di soggiorno temporaneo

COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO RELIGIOSO,

CASA O PARROCCHIA
ALLA QUESTURA DI
-Ufficio Immigrazione-

ATTESTAZIONE

Il/La sottoscritto/a (*nome e cognome*), nella mia qualità di Responsabile del (*nome dell'Istituto Religioso, Casa o Parrocchia*)

dichiara

che (*nome e cognome del religioso/a*) di nazionalità _____

nato/a a il :

• risiede presso l'Istituto (*indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera*) al seguente indirizzo, sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto il (*indicare la data di ingresso alla frontiera italiana*);

• in qualità di: STUDENTE DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA

oppure:

• in qualità di: STUDENTE IN FORMAZIONE RELIGIOSA ALL'INTERNO
DELL'ISTITUTO

oppure:

• in qualità di: SUORA PROFESSA/SACERDOTE, che svolge attività religiosa in comunità.

L'interessato/a ha prodotto istanza, indirizzata a codesta Questura, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno elettronico in data .

È in possesso di un permesso di soggiorno (*cartaceo/elettronico*) con scadenza: .

Dovendosi recare urgentemente in (*indicare la nazione*), dal al (*indicare il periodo temporale*), per il seguente motivo (*indicare motivazioni valide e improcrastinabili*), chiede gentilmente, nelle more della procedura elettronica, la concessione di un permesso di soggiorno temporaneo, che consenta all'interessato di poter convenientemente lasciare il territorio nazionale e farvi successivo rientro.

Ringraziando per il gentile accoglimento della presente domanda, porge distinti saluti.

IL/LA RESPONSABILE

Data .

Dichiarazione per il permesso di soggiorno per STUDI RELIGIOSI

COPIARE SULLA CARTA INTESTATA DELL'ISTITUTO RELIGIOSO, CASA O
PARROCCHIA

ALLA QUESTURA DI

-Ufficio Immigrazione-

ATTESTAZIONE

Il/La sottoscritto/a (*nome e cognome*), nella mia qualità di Responsabile del (*nome dell'Istituto Religioso, Casa o Parrocchia*) dichiara che (*nome e cognome del religioso/a*) di nazionalità

_____ nato/a a il :

• risiede presso l'Istituto (*indicare il domicilio dove effettivamente risiede lo/la straniera*) al seguente indirizzo, sin dal suo arrivo in Italia, avvenuto il (*indicare la data di ingresso alla frontiera italiana*);

• in qualità di: STUDENTE DELL'UNIVERSITÀ PONTIFICIA

oppure:

• in qualità di: STUDENTE IN FORMAZIONE RELIGIOSA ALL'INTERNO
DELL'ISTITUTO

Il sottoscritto, allo scopo, ha prodotto istanza di invito dello straniero/a all'Autorità Consolare Italiana in (*indicare la nazione dello straniero/a*); ciò ha permesso all'aspirante studente/studentessa di ottenere il rilascio del visto di ingresso per STUDIO.

Tale documento di invito, però, vidimato dall'Ambasciata, non è stato consegnato all'interessato/a.

Chi scrive, quindi, si trova nell'impossibilità di poterlo far produrre in copia, come richiesto da codesto Ufficio Immigrazione, al fine del rilascio, in suo favore, del permesso di soggiorno.

In fede.

IL/LA RESPONSABILE

Data .

NULLA OSTA da parte della Segreteria di Stato